



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Segreteria di Stato della migrazione SEM
Direzione

Revisione totale dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)

Rapporto esplicativo

Agosto 2018

Indice

1. Punti essenziali della revisione totale dell'OEV	4
2. Commento ai singoli articoli	5
<i>Sezione 1 Oggetto, campo d'applicazione e definizioni</i>	5
Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione	5
Art. 2 Definizioni	5
<i>Sezione 2 Disposizioni concernenti l'entrata e il transito aeroportuale</i>	5
Art. 3 Condizioni d'entrata per un soggiorno di breve durata	5
Art. 4 Condizioni d'entrata per un soggiorno di lunga durata	6
Art. 5 Condizioni per il transito aeroportuale	7
Art. 6 Documento di viaggio	7
Art. 7 Deroghe all'obbligo del documento di viaggio	7
Art. 8 Obbligo del visto per soggiorni di breve durata	7
Art. 9 Obbligo del visto per soggiorni di lunga durata	8
Art. 10 Obbligo del visto di transito aeroportuale	9
Art. 11 Rilascio di un visto per soggiorni di breve durata	9
Art. 12 Applicazione delle disposizioni del codice dei visti	10
Art. 13 Impronte digitali	10
Art. 14 Dichiarazione di garanzia	11
Art. 15 Portata della garanzia	11
Art. 16 Procedura di dichiarazione di garanzia	11
Art. 17 Assicurazione sanitaria di viaggio	11
Art. 18 Altre garanzie	11
Art. 19 Emolumento di visto	12
Art. 20 Delega di compiti nel quadro della procedura del visto	12
<i>Abrogazione della vigente sezione 4 «Rilascio e revoca del visto»:</i>	12
vecchio art. 11 a	12
vecchio art. 11 b	12
vecchio art. 12	12
vecchio art. 13	12
vecchio art. 13 a	13
vecchio art. 13 b	13
vecchio art. 14	13
vecchio art. 15	14
vecchio art. 16	14
vecchio art. 17	14
vecchio art. 18	14
<i>Sezione 4 Visto per soggiorni di lunga durata</i>	14
Art. 21 Rilascio di un visto per soggiorni di lunga durata	14
Art. 22 Competenza territoriale delle rappresentanze svizzere all'estero	15
Art. 23 Comparizione personale	16
Art. 24 Documenti da allegare alla domanda di visto per soggiorni di lunga durata	16
Art. 25 Emolumento di visto	17
Art. 26 Impronte digitali	17
Art. 27 Periodo di validità dei visti per soggiorni di lunga durata	17
<i>Articoli già abrogati:</i>	18
vecchio art. 19	18
vecchio art. 24	18
<i>Sezione 5 Procedura alla frontiera</i>	18
Art. 28 Attraversamento della frontiera	18
Art. 29 Frontiere esterne Schengen	18
Art. 30 Reintroduzione dei controlli alle frontiere interne	18
Art. 31 Competenza per il controllo delle persone	18
<i>Sezione 6: Obbligo di diligenza e di assistenza delle imprese di trasporto aereo</i>	19
Art. 32 Portata dell'obbligo di diligenza	19
Art. 33 Modalità di cooperazione	19

<i>Sezione 7</i>	<i>Autorità competenti</i>	19
Art. 34	Conclusione di trattati internazionali.....	19
Art. 35	Segreteria di Stato della migrazione	20
Art. 36	Rappresentanze all'estero	20
Art. 37	Autorità competenti per il controllo delle condizioni d'entrata alle frontiere esterne e delle condizioni di transito aeroportuale.....	21
Art. 38	Dipartimento federale degli affari esteri.....	21
Art. 39	Autorità cantonali di migrazione	22
Art. 40	Sorveglianza.....	22
<i>Sezione 8</i>	<i>Collaborazione tra le autorità</i>	22
Art. 41	Consultazione e informazione nella procedura di rilascio del visto	22
Art. 42	Rappresentanza nella procedura di rilascio del visto.....	22
Art. 43	Collaborazione consolare <i>in loco</i>	22
Art. 44	Collaborazione fra le autorità svizzere	23
<i>Sezione 9</i>	<i>Controllo automatizzato alle frontiere esterne Schengen negli aeroporti</i>	23
Art. 45	Controllo di frontiera automatizzato.....	23
Art. 46	Partecipazione al controllo di frontiera automatizzato	23
Art. 47	Carta per partecipanti	23
Art. 48	Sistema d'informazione.....	23
Art. 49	Comunicazione di dati.....	23
Art. 50	Responsabilità e cancellazione dei dati	23
Art. 51	Diritti degli interessati.....	23
Art. 52	Sicurezza dei dati	23
Art. 53	Statistica e analisi dei dati.....	23
<i>Sezione 10</i>	<i>Sorveglianza dell'arrivo all'aeroporto</i>	24
Art. 54	Sistema di riconoscimento facciale	24
Art. 55	Dati contenuti nel sistema	24
Art. 56	Condizioni per il rilevamento dei dati.....	24
Art. 57	Condizioni per interrogare il sistema	24
Art. 58	Procedura per interrogare il sistema	24
Art. 59	Comunicazione dei dati ad altri enti	24
Art. 60	Cancellazione dei dati.....	24
Art. 61	Responsabilità	24
Art. 62	Diritti degli interessati, sicurezza dei dati, statistiche e analisi	24
<i>Sezione 11</i>	<i>Consulenti in materia di documenti</i>	24
Art. 63	Accordi sull'impiego di consulenti in materia di documenti	25
Art. 64	Collaborazione.....	25
Art. 65	Impiego all'estero di consulenti svizzeri in materia di documenti	25
Art. 66	Impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti	25
<i>Sezione 12</i>	<i>Rifiuto d'entrata e rimedi giuridici</i>	25
Art. 67	Soggiorno di breve durata e transito aeroportuale	25
Art. 68	Soggiorno di lunga durata	26
<i>Sezione 13</i>	<i>Disposizioni finali</i>	26
Art. 69	Abrogazione e modifica di altri atti normativi	26
Art. 70	Disposizioni transitorie	27
Art. 71	Entrata in vigore.....	27
3.	Conseguenze per la Confederazione e i Cantoni	28
4.	Aspetti giuridici.....	28
4.1.	Compatibilità con gli impegni internazionali.....	28
4.2.	Rapporto con il diritto europeo	28

1. Punti essenziali della revisione totale dell'OEV

L'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto è stata modificata più volte nel quadro degli sviluppi dell'acquis di Schengen.

Il codice dei visti¹ è lo strumento europeo fondamentale applicato nel quadro del rilascio dei visti Schengen per soggiorni di breve durata (categoria C) e di transito aeroportuale (categoria A). Il codice dei visti fissa le procedure e le condizioni per il rilascio del visto di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel territorio degli Stati membri.

Una revisione dell'OEV appare opportuna per varie ragioni. Innanzitutto consente di semplificare il testo e accrescerne la leggibilità grazie a un rinvio generico alla regolamentazione Schengen ogni qualvolta quest'ultima è direttamente applicabile e non richiede una trasposizione particolare. Inoltre permette di precisare determinate nozioni e di ancorare nell'ordinanza in questione le regole sui visti nazionali (visto D), che finora figuravano perlopiù unicamente nelle direttive della SEM.

Le modifiche proposte non comportano implicazioni pratiche particolari, ma consentiranno di trasporre più facilmente gli sviluppi dell'acquis nell'OEV.

A seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 7 marzo 2017 (C-638/16)² è stata inoltre precisata la regolamentazione inerente ai visti umanitari. Nella sua sentenza, la CGUE ha stabilito che il codice dei visti disciplina *unicamente i soggiorni di breve durata*, vale a dire di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Tale codice pertanto non può fungere da base legale per un'entrata volta alla presentazione di una domanda di asilo nel Paese ospitante. In un caso del genere, la presentazione della domanda è finalizzata a un *soggiorno di lunga durata*. A causa di questa giurisprudenza, la Svizzera nell'ambito dei visti umanitari non può più basarsi sul codice dei visti per i soggiorni di lunga durata. Occorre dunque una base legale nazionale per regolamentare l'entrata (con un visto D). Questa aggiunta all'OEV non modifica i presupposti materiali e la prassi nella valutazione delle domande per i visti umanitari.

La presente ordinanza sostituisce l'OEV vigente.

¹ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 lug. 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

² <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=188626&mode=lst&pageIn-dex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=DE&cid=215181>

2. Commento ai singoli articoli

Sezione 1 ***Oggetto, campo d'applicazione e definizioni***

Art. 1 **Oggetto e campo d'applicazione**

L'articolo 1 definisce l'oggetto dell'ordinanza. I suoi capoversi 1-3 non subiscono modifiche sostanziali e corrispondono al diritto attualmente in vigore. Nel capoverso 1 si precisa che il transito aeroportuale rientra nel campo d'applicazione dell'OEV.

È aggiunto un quarto capoverso che estende il campo d'applicazione dell'OEV alla conclusione di trattati internazionali di portata limitata nel settore del Fondo per la sicurezza interna³ (FSI).

Art. 2 **Definizioni**

Per facilitare la lettura dell'OEV e renderla più comprensibile, appare innanzitutto utile definire le principali nozioni di base della regolamentazione Schengen, e in particolare le seguenti: visto per soggiorni di breve durata, visto per soggiorni di lunga durata, visto di transito aeroportuale, visto uniforme, visto con validità territoriale limitata.

Sezione 2 ***Disposizioni concernenti l'entrata e il transito aeroportuale***

La sezione 2 disciplina ora non solo l'entrata in Svizzera ma anche il transito aeroportuale.

Art. 3 **Condizioni d'entrata per un soggiorno di breve durata**

L'articolo 3 riprende l'articolo 2 dell'OEV vigente, precisandone determinate nozioni. Riguarda esclusivamente le condizioni d'entrata per i soggiorni di breve durata.

Il capoverso 3 dell'articolo 2 attualmente in vigore è abrogato poiché concerne le condizioni d'entrata per i soggiorni di lunga durata.

L'articolo 3 capoverso 3 elenca i mezzi di sussistenza sufficienti per entrare in Svizzera. Gli stranieri possono parimenti fornire altre garanzie (lett. d) oltre a quelle menzionate alle lettere a-c. I titolari di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE; cfr. art. 17 dell'ordinanza sullo Stato ospite [OSOSP]⁴), per esempio, possono presentare uno scritto che, pur non costituendo una dichiarazione formale di garanzia, ha comunque valore di garanzia.

³ Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 apr. 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112. e

Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 apr. 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE, GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143.

⁴ RS 192.121

L'articolo 3 capoverso 4 lettera a consente (tra l'altro alla SEM e al DFAE) di derogare in casi motivati alle prescrizioni in materia di documenti di viaggio (nuovo art. 7), come già previsto dall'articolo 3 capoverso 4 dell'OEV vigente. In questo modo è possibile autorizzare l'entrata in Svizzera a cittadini di Paesi terzi che non soddisfano una o più condizioni d'entrata (art. 6 par. 5 lett. a e c del codice frontiere Schengen⁵).

L'entrata in Svizzera può essere autorizzata per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (art. 25 codice dei visti). Il soggiorno ha una durata massima di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, e dunque viene rilasciato un visto C (cfr. nuovo art. 11 OEV). L'entrata in Svizzera è autorizzata per esempio in caso di malattia grave o decesso in Svizzera di un parente o di una persona di riferimento (motivi umanitari) o in caso di eventi politici o culturali ufficiali in Svizzera come, nello specifico, il WEF a Davos (interessi nazionali).

Quale novità, il capoverso 4 lettera b precisa che la SEM o il DFAE può eccezionalmente autorizzare l'entrata per motivi umanitari di persone che sono state oggetto di un'opposizione di uno o più Stati Schengen nel quadro della consultazione Schengen prevista dall'articolo 22 del codice dei visti.

Il capoverso 5 precisa che il visto rilasciato a norma del capoverso 4 è un visto di validità territoriale limitata secondo la definizione dell'articolo 2. Chi non soggiace all'obbligo del visto ottiene un attestato corrispondente.

Art. 4 **Condizioni d'entrata per un soggiorno di lunga durata**

L'articolo 4 stabilisce le condizioni d'entrata per un soggiorno di lunga durata. Anche in questo caso si rinvia al codice frontiere Schengen (art. 6 par. 1 lett. a, d ed e).

Cpv. 1

Il capoverso 1 riguarda le condizioni che devono essere in linea di principio soddisfatte in vista dell'entrata per un soggiorno di lunga durata.

Gli stranieri devono essere in possesso di un visto D e adempiere le condizioni d'ammissione per lo scopo dichiarato del soggiorno previste dalla LStr.⁶

Cpv. 2

La deroga al capoverso 1 prevista nel capoverso 2 permette di autorizzare l'entrata in vista di un soggiorno di lunga durata, per motivi umanitari, in particolare alle persone la cui vita o integrità fisica è direttamente, seriamente e concretamente minacciata nel Paese di provenienza (cfr. istruzione del 25 febbraio 2014: Domanda di visto per motivi umanitari). Sono ipotizzabili anche altri casi in cui l'entrata in Svizzera può essere autorizzata in via derogatoria, per motivi umanitari, per esempio l'accoglienza in Svizzera di rifugiati riconosciuti dall'ACNUR.

A fronte del soggiorno di lunga durata che si prospetta in questi casi è rilasciato un visto D (cfr. nuovo art. 21 OEV). Durante il periodo di validità del visto il titolare del visto può presentare una domanda d'asilo. Se non lo fa, allo scadere del visto soggiace alla legge sugli stranieri e deve lasciare la Svizzera, salvo se un Cantone regola la sua situazione. In caso di entrata in Svizzera nel quadro di un programma di reinsediamento di rifugiati riconosciuti, il soggiorno di queste persone è retto dall'articolo 56 capoverso 1 LAsi.⁷

⁵ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 mar. 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

⁶ RS 142.20

⁷ RS 142.31

Per questo tipo di visto la SEM concretizza le condizioni materiali d'entrata a livello di istruzioni e decide caso per caso sull'entrata.

In questi casi, il capoverso 2 consente alla SEM di ammettere delle deroghe all'obbligo di presentare un documento di viaggio in presenza di validi motivi (cfr. nuovo art. 7).

Art. 5 Condizioni per il transito aeroportuale

A differenza dell'OEV attuale, l'articolo 5 definisce le condizioni che gli stranieri devono soddisfare per poter transitare da un aeroporto svizzero.

Essi devono tra l'altro disporre di documenti adeguati e, all'occorrenza, di un visto (cfr. art. 10), non essere segnalati nel SIS o nelle banche dati nazionali svizzere e nemmeno essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanità pubblica o le relazioni internazionali della Svizzera.

Art. 6 Documento di viaggio

L'articolo 6 riprende con leggere modifiche l'attuale articolo 3.

Cpv. 1

Il capoverso 1 precisa ora che l'articolo in questione si applica indistintamente nei casi di un soggiorno di breve durata, di un soggiorno di lunga durata o di transito aeroportuale.

Cpv. 2-4

Questi tre capoversi non introducono modifiche sostanziali, ma definiscono in modo più chiaro i criteri che devono essere soddisfatti affinché i documenti di viaggio siano validi (cpv. 2) e precisano le deroghe possibili alle condizioni di cui al capoverso 2 (cpv. 3). Le condizioni di cui al capoverso 2 sono valedoli sia al momento dell'entrata in Svizzera, ove la persona non soggiaccia all'obbligo del visto, sia al momento del deposito della domanda di visto, ove la persona soggiaccia a tale obbligo. La condizione delle pagine in bianco (cpv. 2 lett. c) è applicabile unicamente alle persone soggette all'obbligo del visto.

Le condizioni relative al riconoscimento di un documento di viaggio da parte della SEM sono enumerate al capoverso 4.

Cpv. 5

Il nuovo capoverso 5 corrisponde al vigente articolo 3 capoverso 3.

Art. 7 Deroghe all'obbligo del documento di viaggio

Il nuovo articolo 7 prevede espressamente la possibilità, in determinati casi umanitari giustificati, di rinunciare a esigere un documento di viaggio per l'entrata in Svizzera. Per motivi di trasparenza la deroga è inserita nell'OEV e si applica sia ai soggiorni brevi sia a quelli lunghi (art. 3 cpv. 4 e 4 cpv. 2).

Art. 8 Obbligo del visto per soggiorni di breve durata

L'articolo 8 riprende l'articolo 4 OEV vigente. Questa disposizione riguardante la liberalizzazione dell'obbligo del visto per soggiorni brevi non contiene cambiamenti fondamentali.

Cpv. 1

Il capoverso 1 corrisponde al vigente articolo 4 capoverso 1 OEV.

Cpv. 2

Il capoverso 2 coincide sostanzialmente con il vigente articolo 4 capoverso 2 OEV.

Il capoverso 2 lettera b è stato invece modificato a causa degli accordi sulla liberalizzazione dei visti conclusi dalla SEM con la Colombia, la Repubblica Dominicana, l'Ecuador, il Perù, la Tunisia e l'Iran. Tali Paesi devono pertanto essere stralciati dall'elenco poiché rientrano nel campo d'applicazione dell'ultimo periodo della lettera b.

Cpv. 3

Il capoverso 1 corrisponde al vigente articolo 4 capoverso 3 OEV.

Cpv. 4

Il capoverso 2 coincide sostanzialmente con il vigente articolo 4 capoverso 4 OEV.

Il capoverso 4 lettera b di questo articolo è stato invece modificato, prevedendo ora l'obbligo del visto sin dal primo giorno di esercizio dell'attività anche per le persone che operano nel commercio ambulante (ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a e b della legge federale del 23 marzo 2001⁸ sul commercio ambulante), nel giardinaggio o nella paesaggistica.

Tale adeguamento assicura la coerenza con l'obbligo di notificazione previsto per queste professioni nell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)⁹ (art. 14).

Cpv. 5

Il capoverso 5 corrisponde al vigente articolo 4 capoverso 5 OEV.

Art. 9 Obbligo del visto per soggiorni di lunga durata

L'articolo 9 riprende l'attuale articolo 5 OEV relativo all'obbligo del visto per soggiorni superiori a 90 giorni.

Cpv. 1

La politica in materia di visti per soggiorni di lunga durata rientra nelle competenze dei singoli Stati Schengen. Il capoverso 1 stabilisce il principio per cui tutti i cittadini di Paesi terzi sono soggetti all'obbligo del visto (visti nazionali di tipo D) per questo genere di soggiorni. Sotto il profilo dei contenuti, questo capoverso è rimasto invariato.

Cpv. 2

Nel capoverso 2 figurano le deroghe all'obbligo del visto di cui al capoverso 1. Queste deroghe si fondano sugli accordi bilaterali tra la Svizzera e determinati Stati terzi.

I cittadini dei seguenti Stati in nessun caso sono soggetti all'obbligo del visto per l'entrata in Svizzera:

- Andorra
- Brunei
- Città del Vaticano
- Giappone
- Malaysia
- Monaco

⁸ RS 943.1

⁹ RS 142.201

- Nuova Zelanda
- San Marino
- Singapore

Sotto il profilo dei contenuti, questo capoverso non ha subito modifiche.

Art. 10 Obbligo del visto di transito aeroportuale

L'articolo 10 riprende l'attuale articolo 6 sulle disposizioni relative al transito aeroportuale, precisando che i passeggeri sono esentati dall'obbligo del visto di transito aeroportuale se soddisfano le condizioni stabilite dal nuovo articolo 5 OEV.

Cpv. 1

Il capoverso 1 stabilisce il principio per cui i passeggeri di aeromobili, sebbene soggetti all'obbligo del visto in virtù degli articoli 8 e 9, sono esentati dall'obbligo del visto di transito aeroportuale se soddisfano le condizioni per il transito aeroportuale di cui al capoverso 5.

Cpv. 2

Il capoverso 2, in cui figurano le deroghe al principio sancito nel capoverso 1, corrisponde sostanzialmente ai capoversi 2 e 2^{bis} del vigente articolo 6 OEV.

Quale novità, il capoverso 2 fa riferimento al nuovo allegato 4 dell'OEV, che elenca gli Stati per i quali il DFGP ha introdotto, sulla base dell'articolo 3 paragrafo 2 del codice dei visti, un obbligo di visto di transito aeroportuale a causa di un forte numero di entrate illegali in Svizzera di passeggeri di aeromobili in transito. Questo elenco «nazionale», che include attualmente la Siria e la Turchia, completa l'elenco «comune» (Schengen) nell'allegato IV del codice dei visti.

Cpv. 3

Il DFGP ha la facoltà di adeguare periodicamente l'allegato 4 previo esame approfondito della situazione migratoria.

Cpv. 4

Il capoverso 4 corrisponde all'articolo 6 capoverso 3 OEV attualmente in vigore.

Cpv. 5

I passeggeri di aeromobili esentati dall'obbligo del visto in virtù degli articoli 8 e 9 sono parimenti esentati dall'obbligo del visto di transito aeroportuale. La disposizione si riferisce a tutti i viaggiatori esentati dall'obbligo del visto in virtù di accordi bilaterali. In presenza di un accordo di liberalizzazione dell'entrata in Svizzera, pertanto, anche i titolari di un passaporto ufficiale sono esentati dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

Sezione 3 *Visto per soggiorni di breve durata e visto di transito aeroportuale*

Art. 11 Rilascio di un visto per soggiorni di breve durata

Il nuovo articolo 11 OEV precisa in quali casi è rilasciato un visto di tipo C (lett. a–b).

I visti C sono rilasciati in caso di soggiorno di breve durata con o senza permesso di lavoro in Svizzera (lett. a).

I visti C vengono anche concessi per le entrate per motivi speciali ai sensi del nuovo articolo 3 capoverso 4 OEV (art. 25 del codice dei visti), per esempio in caso di decesso, degenza ospedaliera, ecc. (lett. b). Si tratta di un visto con validità territoriale limitata (VTL, limitato in linea di principio, sul piano territoriale, alla sola Svizzera).

Art. 12 Applicazione delle disposizioni del codice dei visti

Cpv. 1

In virtù del nuovo articolo 12, procedure e condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni di breve durata e dei visti di transito aeroportuale sono rette dalle disposizioni del titolo III del codice dei visti, vale a dire dagli articoli 4–36. Ciò corrisponde al vigente articolo 14 lettera b OEV. Le norme nell'OEV volte alla trasposizione di questi articoli (attuale sezione 4) possono dunque essere abrogate.

Secondo gli esperti in materia di visti, un semplice rimando alle disposizioni del codice dei visti è sufficiente e presenta per giunta il vantaggio di semplificare il testo e di facilitare la comprensione della materia. Un tale rimando è possibile poiché queste disposizioni sono direttamente applicabili. Si tratta di un cambiamento di paradigma per quanto concerne la trasposizione del diritto europeo. Questo modo di procedere consentirà inoltre di trasporre più facilmente il codice dei visti attualmente in corso di revisione. Solo in determinate disposizioni particolari, ove adeguato, sono stati mantenuti alcuni rimandi.

Considerato questo rimando generale, l'attuale sezione 4 può essere abrogata (cfr. *Abrogazione della vigente sezione 4 «Rilascio e revoca del visto»* qui di seguito). La nuova sezione 7 dell'OEV concerne peraltro in particolare le competenze delle autorità legate al codice dei visti.

Cpv. 2

Il capoverso 2 dell'articolo 12 prevede che le disposizioni direttamente applicabili del codice dei visti siano completate dagli articoli 13–19 della nuova OEV. Questi articoli disciplinano il rilevamento delle impronte digitali, la dichiarazione di garanzia, l'assicurazione sanitaria di viaggio, altre eventuali garanzie nonché l'emolumento di visto.

Art. 13 Impronte digitali

Questa disposizione stabilisce in quali casi possono essere rilevate le impronte digitali dei richiedenti un visto.

Cpv. 1

Il codice dei visti (art. 13) definisce in quali casi le impronte sono rilevate conformemente al regolamento VIS. In Svizzera, l'ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti (OVIS)¹⁰ disciplina la procedura di registrazione nel quadro della procedura del visto. Anche la procedura riguardo alla trasmissione dei dati al sistema centrale d'informazione sui visti (C-VIS) è retta dall'ordinanza VIS.

Cpv. 2

Le impronte digitali possono essere rilevate non solo per l'inoltro e la registrazione nel C-VIS, ma anche per accertare d'identità del richiedente e confrontarle con AFIS (art. 102 cpv. 1 LStr).

¹⁰ RS 142.512

Art. 14 Dichiarazione di garanzia

Questo articolo corrisponde sostanzialmente al vigente articolo 7.

Il vigente articolo 7 capoverso 4 è stato abrogato, dato che rinvia al codice dei visti (art. 14 par. 4) che è direttamente applicabile (utilizzo di moduli).

Art. 15 Portata della garanzia

L'articolo 15 riprende l'attuale articolo 8.

Quale novità, la portata della garanzia per un soggiorno di cittadini di Stati terzi si estende a tutto lo spazio Schengen (cpv. 1), e non alla sola Svizzera. La persona che si è fatta garante deve coprire le spese per il sostentamento, per il ritorno o dovute a malattia qualunque sia il luogo all'interno dello spazio Schengen in cui i cittadini di Stati terzi hanno soggiornato. Questa modifica è giustificata dal fatto che la dichiarazione di garanzia supplisce alla mancanza di mezzi di sussistenza sufficienti, la cui disponibilità costituisce una condizione per l'entrata nello spazio Schengen.

Art. 16 Procedura di dichiarazione di garanzia

L'articolo 16 riprende l'attuale articolo 9 concernente la procedura di dichiarazione di garanzia.

Art. 17 Assicurazione sanitaria di viaggio

L'articolo 17 riprende e precisa il vigente articolo 10 OEV sull'assicurazione sanitaria di viaggio.

Il capoverso 1 precisa che l'obbligo di possedere una tale assicurazione vale unicamente per i visti per soggiorni di breve durata.

Il capoverso 2 ribadisce le due sole deroghe all'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione sanitaria di viaggio previste dal codice dei visti (art. 15 par. 6 e 7), ossia per le persone la cui situazione professionale lascia presumere una copertura assicurativa adeguata e per i titolari di un passaporto diplomatico.

Il capoverso 3 è stato riformulato per restituire fedelmente il senso dell'articolo 35 paragrafo 3 del codice dei visti (visti rilasciati alle frontiere esterne), che consente agli Stati membri di rilasciare visti alle frontiere esterne anche in assenza di un'assicurazione sanitaria di viaggio. Come la maggior parte degli Stati Schengen, la Svizzera ha finora derogato all'obbligo di possedere una tale assicurazione e intende proseguire su questa strada. Si rinuncia pertanto a esigere un'assicurazione sanitaria di viaggio. Ove necessario la SEM può, in casi eccezionali, reintrodurre tale obbligo (decisione in casi individuali).

Art. 18 Altre garanzie

Questo articolo riprende senza modifiche l'attuale articolo 12 relativo alle altre garanzie.

Art. 19 Emolumento di visto

Il nuovo articolo 19 riguarda gli emolumenti per il rilascio dei visti. Questa disposizione rinvia all'articolo 16 del codice dei visti e all'ordinanza del 24 ottobre 2007 sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (OEmol-LStr¹¹).

Il costo di un visto per soggiorni di breve durata, fissato dal codice dei visti, ammonta a 60 euro. Nessun cambiamento sostanziale è previsto al riguardo.

Art. 20 Delega di compiti nel quadro della procedura del visto

L'articolo 20 corrisponde esattamente all'attuale articolo 15a OEV.

Abrogazione della vigente sezione 4 «Rilascio e revoca del visto»: vecchio art. 11a

L'articolo 11a dedicato ai tipi di visto è abrogato. Diverse definizioni figurano ora nel nuovo articolo 2 e dunque non devono essere ripetute. La nozione di «visto rilasciato alla frontiera» è stata stralciata, dato che si tratta di visti di tipo A o C rilasciati a titolo eccezionale su mandato della SEM e del DFAE. Solo il luogo di emissione cambia.

vecchio art. 11b

La ricevibilità di una domanda di visto è regolamentata in modo preciso dagli articoli 19 e 20 del codice dei visti. Poiché in questo caso vale il rimando generale stabilito all'articolo 12, si propone di non ripetere le condizioni già previste nel suddetto codice.

vecchio art. 12

Siccome il codice dei visti (art. 21 e 32) disciplina anche le condizioni per il rilascio o il rifiuto dei visti delle categorie A e C, l'attuale articolo 12 OEV è superfluo.

In virtù del capoverso 4 del vecchio articolo 12, la SEM e il DFAE possono rilasciare visti di validità territoriale limitata (VTL). Tale competenza è ora regolamentata negli articoli 34 e 37 della sezione 7.

vecchio art. 13

Questo articolo, concernente la presentazione dei visti, rinvia al codice dei visti¹² e al regolamento (CE) n. 333/2002¹³. Si tratta di una questione puramente formale, che può essere disciplinata a livello di istruzioni della SEM se non addirittura dalle autorità che emettono i visti.

Le modalità di compilazione della vignetta di visto sono peraltro regolamentate all'articolo 27 del codice dei visti.

¹¹ RS 142.209

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

¹³ R (CE) n. 333/2002 del Consiglio del 18 feb. 2002 (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4).

vecchio art. 13a

L'articolo 13a riguarda il periodo di validità dei visti, retto dagli articoli 24 e 26 paragrafi 2 e 3 del codice dei visti¹⁴. Se il visto è rilasciato per la prima volta, tale periodo non supera i 180 giorni¹⁵, salvo in singoli casi motivati. Un visto per più entrate può essere rilasciato per un periodo di validità massimo di cinque anni. Siccome queste regole sono illustrate con chiarezza nel codice dei visti, si propone di abrogare pure l'articolo 13a.

vecchio art. 13b

L'articolo 13b concerne la proroga del visto, disciplinata dall'articolo 33 del codice dei visti.

Le autorità competenti in questo caso sono le autorità cantonali di migrazione o il DFAE. Tali autorità figurano nella sezione 7 *Autorità competenti* della nuova OEV e pertanto non devono più essere menzionate qui.

vecchio art. 14

L'articolo 14 inerente alla procedura di rilascio del visto può essere abrogato.

Innanzitutto la lettera a, che rinvia articoli 18 e 25 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 1990¹⁶, non è più necessaria dato che questi articoli sono direttamente applicabili. L'articolo 18, concernente i visti nazionali, prevede che i visti per un soggiorno di oltre 90 giorni siano visti nazionali rilasciati da una delle Parti contraenti conformemente alla propria legislazione. Un visto di questo tipo permette al titolare di transitare, salvo eccezioni, dal territorio delle altre Parti contraenti per recarsi nel territorio della Parte contraente che ha rilasciato il visto. L'articolo 25 riguarda invece i titoli di soggiorno e la loro validità quali visti per i cittadini di Stati terzi.

Poiché la lettera b fa riferimento al codice dei visti (art. 4–36) esattamente come il nuovo articolo 12 nella sezione 3 dell'OEV, si può rinunciare a questo rimando.

La lettera c rimanda al codice frontiere Schengen¹⁷: i cittadini di Paesi terzi che soddisfano le condizioni d'ingresso ma non possiedono un visto e che si presentano alla frontiera possono essere ammessi nel territorio degli Stati membri se è stato loro rilasciato un visto alla frontiera a norma degli articoli 35 e 36 del regolamento (CE) n. 810/2009¹⁸. Si tratta della regolamentazione relativa ai visti rilasciati alla frontiera in casi eccezionali.

La lettera e, che rinvia ad altre disposizioni dell'ordinanza vigente, figura ora nell'articolo 12 della nuova ordinanza.

¹⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 2.

¹⁵ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 14 ago. 2013, in vigore dal 18 ott. 2013 (RU 2013 2733). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁶ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 610/2013, GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1.

¹⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1.

¹⁸ Regolamento (CE) n.°810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 lug. 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1

vecchio art. 15

Questo articolo concerne l'annullamento e la revoca del visto. Poiché tale aspetto è disciplinato dall'articolo 34 del codice dei visti, l'articolo 15 può essere abrogato. Le prerogative delle autorità competenti in materia di visti sono ora regolamentate nella sezione 7 dell'OEV.

vecchio art. 16

L'articolo 16 riguarda lo scopo vincolato. Siccome il suo contenuto non è conforme alla regolamentazione Schengen, in base alla quale solo lo scopo principale è indicato sul visto, ma anche altri scopi secondari sono possibili, tale disposizione è abrogata.

vecchio art. 17

La durata del soggiorno dei detentori di visti Schengen è stabilita dalla definizione stessa di visto per soggiorni di breve durata fornita nel nuovo articolo 2. L'attuale riferimento al codice frontiere Schengen (art. 6 par. 1 e 2) non è necessario dato che la definizione è direttamente applicabile. L'attuale articolo 17 è quindi abrogato.

vecchio art. 18

L'articolo 18 sul visto di ritorno è ripreso all'articolo 21 capoverso 2.

Sezione 4 *Visto per soggiorni di lunga durata*

I visti nazionali sono rilasciati dagli Stati Schengen in vista di un soggiorno nello spazio Schengen superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni e in conformità con l'ordinamento giuridico dei rispettivi Paesi.

Il visto nazionale autorizza il titolare a entrare sul territorio dello Stato di rilascio e a spostarsi liberamente sul territorio degli altri Stati Schengen durante al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni, sempreché siano soddisfatte le condizioni d'entrata nello spazio Schengen e l'interessato non sia segnalato ai fini della non ammissione nelle basi di dati nazionali degli Stati Schengen sul cui territorio si reca¹⁹.

L'OEV vigente non contiene alcuna disposizione sulla procedura in materia di rilascio di visti nazionali. Tutta la procedura in questione è disciplinata unicamente dalle istruzioni della SEM sul rilascio dei visti nazionali.

La nuova sezione 4 colma questa lacuna dell'ordinanza che fonda diritti e doveri nei confronti dei privati.

Art. 21 *Rilascio di un visto per soggiorni di lunga durata*

Cpv. 1

¹⁹ Regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 mar. 2010, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata; GU L 85 del 31.3.2010, pag. 1.

In diversi casi è rilasciato un visto nazionale per soggiorni di lunga durata così denominato:

- visto di ritorno (rilasciato dalle autorità cantonali di migrazione, dal servizio competente del DFAE, dalla SEM o dalle rappresentanze all'estero);
- visto per un soggiorno soggetto a permesso senza attività lucrativa ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 LStr (rilasciato dalle autorità cantonali di migrazione o dal servizio competente del DFAE) o per un soggiorno soggetto a permesso cantonale con attività lucrativa ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 LStr;
- visto per motivi umanitari giustificati per l'entrata in Svizzera ai sensi del nuovo articolo 4 capoverso 2 OEV.

Dopo l'entrata in Svizzera, il titolare di un visto nazionale deve in linea di principio notificarsi all'autorità cantonale di migrazione competente o al servizio competente del DFAE. In seguito ottiene una carta di soggiorno o una tessera di legittimazione (art. 21 lettere a e b).

Per le entrate sulla base dell'articolo 4 capoverso 2, la SEM decide le condizioni d'entrata caso per caso. Durante il periodo di validità del visto, i titolari di un siffatto visto devono procedere alla notificazione conformemente alla procedura d'asilo in Svizzera, ossia presso un centro di procedura. Una persona che entra in Svizzera e ha già dei familiari che vivono nel nostro Paese (art. 8 CEDU; famiglia siriana), deve recarsi nel Cantone competente. Se allo scadere della durata di validità del visto non ha depositato una domanda d'asilo o disciplinato il proprio soggiorno in un Cantone deve lasciare la Svizzera (art. 21 lett. c).

Cpv. 2

Il capoverso 2 riprende la definizione del visto di ritorno dell'articolo 18 OEV vigente. La definizione viene ripresa a richiesta di alcuni partecipanti alla consultazione esterna.

I casi di cui alle lettere a e b sono di competenza cantonale. Si tratta in particolare del documento sostitutivo in caso di perdita o rinnovo di una carta di soggiorno.

Il visto di ritorno in virtù della lettera c è rilasciato dalla SEM.

Art. 22 Competenza territoriale delle rappresentanze svizzere all'estero

Cpv. 1

Gli stranieri devono in linea di principio depositare o ritirare le loro domande di visto per soggiorni di lunga durata presso la rappresentanza competente per il proprio luogo di domicilio, che poi registra la domanda in ORBIS. Le domande di visto possono essere depositate in qualsiasi momento.

Cpv. 2

Le autorità cantonali di migrazione possono ammettere deroghe a favore degli stranieri tenuti a spostarsi di frequente e a brevissimo termine (impiegati di società internazionali, artisti, sportivi, ecc.). Se, a causa di motivi ritenuti sufficientemente validi, uno straniero non è riuscito a depositare la sua domanda di visto presso la rappresentanza all'estero competente per il proprio luogo di domicilio, l'autorità competente in Svizzera può autorizzare l'entrata della persona in questione anche tramite un'altra rappresentanza.

Cpv. 3

Una rappresentanza può accettare una domanda di uno straniero che non risiede nel proprio circondario consolare se reputa pertinenti i motivi per i quali quest'ultimo non ha depositato la

sua domanda presso la rappresentanza competente per il proprio luogo di domicilio. L'autorità deve segnatamente interrogare la persona sui motivi della sua venuta in Svizzera.

Art. 23 Comparizione personale

Cpv. 1

I richiedenti non sono in linea di principio tenuti a presentarsi di persona alla rappresentanza per sottoporre le proprie domande di visto. Al contrario dei visti Schengen (C), non occorre rilevare le impronte digitali.

Cpv. 2

La SEM stabilisce a livello di istruzioni in quali casi è necessaria la comparizione personale contestualmente alla presentazione di una domanda di visto. Una comparizione personale può essere richiesta per esempio:

- per la verifica delle conoscenze linguistiche delle persone che chiedono di ammesse in Svizzera in vista di una formazione o di un perfezionamento;
- per l'identificazione dei richiedenti in determinati casi;
- su indicazione dell'autorità cantonale di migrazione competente in determinati casi;

Cpv. 3

In caso di domanda di un visto a norma dell'articolo 4 capoverso 2 OEV il richiedente è tenuto a presentarsi di persona. In casi eccezionali la SEM può derogare a tale obbligo (p. es. se il richiedente si trova in carcere). Questo non significa tuttavia che non è svolto un colloquio personale.

Art. 24 Documenti da allegare alla domanda di visto per soggiorni di lunga durata

La SEM stabilisce quali sono i documenti da allegare alla domanda del visto D. Analogamente alla prassi vigente può per esempio stabilire una lista di questi documenti contestualmente alle proprie istruzioni. Conformemente all'articolo 6 capoverso 1 LStr, l'autorità federale competente incarica le rappresentanze svizzere all'estero di procedere al rilascio del visto. Contestualmente al suo potere discrezionale l'autorità può esigere dal richiedente gli attestati e documenti giustificativi da allegare alla domanda. In linea di principio vanno forniti i seguenti documenti:

- il modulo nazionale di domanda di visto in tre copie (lett. a; sono ammesse fotocopie di buona qualità);
- due fotografie recenti. La SEM può inoltre scannerizzare le fotografie fornite dal richiedente contestualmente alla propria domanda di visto per un soggiorno di lunga durata e registrarle nel sistema ORBIS conformemente alle proprie istruzioni e in applicazione dell'articolo 109b capoverso 2 lettera b LStr e dell'articolo 6 capoverso 1 OVIS;
- due copie delle pagine contenenti dati personali di un documento di viaggio riconosciuto, valido e autentico;
- altri documenti in relazione al soggiorno autorizzato richiesti dall'autorità competente (p. es. documenti inerenti a una formazione o a un perfezionamento).

Il modulo di domanda deve essere compilato, datato e firmato dal richiedente.

Art. 25 Emolumento di visto

L'articolo 25 rinvia all'ordinanza sugli emolumenti LStr applicabile. L'emolumento per un visto nazionale ammonta, nella fattispecie, a EUR 60 (cfr. art. 12 OEvol-LStr²⁰).

Non possono essere prelevate spese di porto, poiché esse sono già comprese nell'emolumento di visto (art. 6 dell'ordinanza generale sugli emolumenti²¹).

Art. 26 Impronte digitali

Cpv. 1

In linea di principio, le impronte digitali dei richiedenti un visto nazionale non sono rilevate.

Cpv. 2

È possibile rilevare le impronte digitali allo scopo di accertare e assicurare l'identità di una persona straniera e di confrontarle con AFIS, se la persona in questione:

- certifica la sua identità con un documento d'identità o di viaggio falsificato o falso;
- è illecitamente in possesso del documento d'identità o di viaggio esibito;
- rifiuta o non è in grado di dimostrare la propria identità;
- presenta documenti giustificativi falsi, falsificati o ottenuti in modo illecito (p. es. inviti, estratti bancari, contratti di lavoro ecc.);
- dà adito in altro modo a dubbi fondati in merito alla sua identità.

Il confronto delle impronte digitali deve essere proporzionale e non può essere effettuato soltanto in base alla cittadinanza o al luogo di provenienza della persona straniera.

Le impronte digitali sono registrate in AFIS (art. 8 cpv. 1 lett. e dell'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica²²) e cancellate dopo due anni (art. 87 cpv. 2 OASA).

Cpv. 3

In caso di richiesta di un visto ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 OEV, nel quadro dell'accertamento dell'identità è necessario in ogni caso un rilevamento dattiloscopico.

Art. 27 Periodo di validità dei visti per soggiorni di lunga durata

Cpv. 1

Il periodo di validità dei visti nazionali è in linea di principio pari a 90 giorni, conformemente alla prassi attuale.

Cpv. 2

In determinati casi, la SEM può rilasciare un visto D con un periodo di validità fino a un anno.

In base all'articolo 12 capoverso 1 OASA²³, gli stranieri che hanno beneficiato di un'autorizzazione d'entrata per esercitare un'attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi in

²⁰ RS 142.209

²¹ RS 172.041.1

²² RS 361.3

²³ RS 142.201

un arco di tempo di 12 mesi non devono per esempio notificarsi (art. 19 cpv. 4 OASA). In questi casi pertanto l'autorità competente in materia di migrazione non rilascia un permesso di breve durata, ma abilita la rappresentanza a rilasciare un visto D corrispondente con un arco temporale di un anno.

Articoli già abrogati:

vecchio art. 19

Il vecchio articolo 19 è stato abrogato il 1° ottobre 2012.

vecchio art. 24

L'articolo 24 riguardava l'entrata legale in Svizzera. Siccome tale aspetto è già disciplinato dall'articolo 5 capoverso 1 (e dall'art. 17) LStr e dal vigente articolo 2 capoverso 1 OEV, questa disposizione è stata abrogata il 1° ottobre 2012.

Sezione 5 *Procedura alla frontiera*

In Svizzera soltanto gli aerodromi in cui si entra ed esce dallo spazio Schengen sono frontiere esterne ai sensi dell'acquis di Schengen²⁴. Presso queste frontiere esterne si procede a un controllo sistematico delle persone secondo le disposizioni del codice frontiere Schengen. Poiché tali disposizioni sono direttamente applicabili, la loro trasposizione nel diritto svizzero non è necessaria.

Art. 28 *Attraversamento della frontiera*

L'articolo 28 corrisponde al vigente articolo 20 OEV, che rinvia al codice frontiere Schengen. Esso non subisce modifiche materiali.

Art. 29 *Frontiere esterne Schengen*

L'articolo 29 corrisponde al vigente articolo 21 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 30 *Reintroduzione dei controlli alle frontiere interne*

L'articolo 30 corrisponde all'attuale articolo 22 OEV, in base al quale la Svizzera ha la possibilità, in caso di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, di ripristinare temporaneamente i controlli sistematici delle persone alle frontiere interne.

Art. 31 *Competenza per il controllo delle persone*

L'articolo 31 corrisponde essenzialmente al vigente articolo 23 OEV. Il capoverso 2 precisa tuttavia il ruolo dei Cantoni.

²⁴ In singoli casi, anche un aeroporto non doganale può divenire frontiera esterna di Schengen quando a titolo eccezionale vi atterrano o vi decollano aerei in provenienza da o a destinazione di Stati non facenti parte dello spazio Schengen.

Sezione 6: Obbligo di diligenza e di assistenza delle imprese di trasporto aereo

La sezione 6 dell'OEV disciplina l'obbligo di diligenza e di assistenza delle imprese che trasportano passeggeri per via aerea. Tali imprese devono adottare tutti i provvedimenti necessari per accertarsi di trasportare unicamente persone munite dei necessari documenti di viaggio. Sono parimenti tenute, su richiesta delle autorità, a ricondurre le persone cui è stata negata l'entrata nello Stato di provenienza o a trasportarle in un altro Stato in cui l'entrata può avvenire legalmente. Questa sezione non subisce modifiche materiali.

Art. 32 Portata dell'obbligo di diligenza

L'articolo 32 corrisponde al vigente articolo 25 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 33 Modalità di cooperazione

L'articolo 33 corrisponde al vigente articolo 26 OEV e non subisce modifiche materiali.

Sezione 7 Autorità competenti

I Cantoni sono competenti per l'entrata in vista di soggiorni soggetti a permesso cantonale (art. 10 LStr). Negli altri casi, il Consiglio federale ripartisce la competenza per l'entrata tra il DFAE e la SEM, i quali possono delegare delle competenze alle rappresentanze all'estero e ai posti di confine.

Art. 34 Conclusione di trattati internazionali

Il Consiglio federale può delegare a un ufficio la competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata (art. 48a cpv. 1 LOGA²⁵).

Per ridurre l'onere amministrativo interno e sgravare il Consiglio federale, il nuovo articolo 34 introduce la possibilità in determinati casi per il Consiglio federale di delegare alla SEM la competenza di concludere siffatti trattati:

la SEM può pertanto concludere scambi di note sul recepimento di atti di esecuzione che la Commissione europea ha erogato in virtù dei regolamenti (UE) n. 515/2014²⁶ (cpv. 2) e n. 514/2014²⁷ (cpv. 3) nonché dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2017/2226 (regolamento

²⁵ RS 172.010

²⁶ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 apr. 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE, GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143.

²⁷ Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 apr. 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112.

EES)²⁸ (cpv. 1), purché siano considerati trattati di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a capoverso 3 LOGA. Trattasi di atti di esecuzione della Commissione di natura tecnica.

Art. 35 Segreteria di Stato della migrazione

Cpv. 1

Questo articolo, che riprende l'attuale articolo 27 OEV, conferisce alla SEM la competenza generale in materia di entrata in Svizzera, fatte salve le competenze del DFAE e dei Cantoni.

Cpv. 2

La SEM è competente per il rilascio di visti secondo l'articolo 4 capoverso 2 OEV.

Cpv. 3

La SEM è competente per tutte le mansioni non attribuite ad altre autorità federali, e specialmente per le mansioni elencate alle lettere a-e.

Questo capoverso e le lettere a, c, d ed e corrispondono al vigente articolo 27 capoversi 2-4 OEV, mentre la lettera b è nuova e concretizza l'articolo 121 LStr. In virtù dell'articolo 121 LStr, la SEM impartisce le istruzioni alle autorità e servizi competenti in materia di ritiro di documenti di viaggio, documenti d'identità falsi o falsificati e dei documenti autentici per i quali sussistono indizi concreti di un utilizzo abusivo. Siccome la SEM può ritirare un documento di viaggio, logicamente dev'essere abilitata anche a ritirare, se del caso, i documenti giustificativi falsi o falsificati. Peraltro questi documenti sono elementi importanti per la decisione in materia di visto e hanno valenza probatoria.

È inoltre prevista una nuova lettera f vertente sulla competenza della SEM nel quadro della gestione integrata delle frontiere. La SEM esercita tale competenza in collaborazione con le autorità federali e cantonali interessate. Sono così concretizzati gli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2016/1624²⁹ relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, vertenti sulla gestione europea integrata delle frontiere.

Art. 36 Rappresentanze all'estero

Sotto il profilo dei contenuti, l'articolo 36 corrisponde al vigente articolo 28 OEV.

Le rappresentanze svizzere all'estero non dispongono di competenze primarie; rilasciano i visti Schengen e nazionali o di transito aeroportuale su incarico della SEM, del DFAE e dei Cantoni (art. 6 cpv. 1 LStr), conformemente alle istruzioni della SEM e del DFAE.

Tutti i dettagli sono disciplinati nelle istruzioni della SEM e del DFAE in materia di visti.

²⁸ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 nov. 2017 che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.

²⁹ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 set. 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio. Versione della GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.

Art. 37 Autorità competenti per il controllo delle condizioni d'entrata alle frontiere esterne e delle condizioni di transito aeroportuale

L'articolo 37 riprende l'attuale articolo 29 OEV. Gli articoli e i capoversi dell'OEV che corrispondono ad articoli del codice dei visti direttamente applicabili sono stati stralciati.

Il rilascio di visti C sollecitati alle frontiere esterne è retto dagli articoli 35 e 36 nonché dall'allegato XI del codice dei visti. Tali articoli sono direttamente applicabili.

L'annullamento e la revoca dei visti C sono disciplinati nell'articolo 34 del codice dei visti, anch'esso direttamente applicabile.

Le autorità competenti per il controllo delle condizioni d'entrata alla frontiera esterna non hanno competenze primarie; rilasciano i visti Schengen e nazionali su incarico della SEM, del DFAE e dei Cantoni, conformemente alle istruzioni della SEM e del DFAE.

Rilasciano un visto C a cittadini di Stati terzi purché soddisfino le condizioni cumulative seguenti:

- a. i cittadini in questione sono in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che li autorizzano ad attraversare la frontiera;
- b. possono giustificare i motivi del proprio viaggio e dispongono di mezzi di sussistenza sufficienti;
- c. non sono segnalati nel SIS o in una banca dati nazionale ai fini della non ammissione, non sono stati condannati all'espulsione e non sono considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali degli Stati Schengen;
- d. possono dimostrare di non aver avuto modo di chiedere un visto anticipatamente, in particolare per mancanza di tempo;
- e. presentano documenti giustificativi comprovanti l'esistenza di motivi imprevedibili e imperativi d'ingresso oppure che l'entrata deriva da un caso di forza maggiore;
- f. il loro ritorno verso il proprio Stato di origine o il transito verso un Paese terzo è garantito;
- g. non appartengono a una categoria di persona per la quale è obbligatorio procedere a una consultazione prima del rilascio di un visto (cfr. allegato 16 Manuale dei visti I).

Le autorità incaricate di controllare le condizioni d'entrata alle frontiere esterne possono inoltre rilasciare dei visti D o di transito aeroportuale.

Art. 38 Dipartimento federale degli affari esteri

Finora le competenze del DFAE erano disciplinate nell'articolo 30 OEV.

Nel nuovo capoverso 2 si precisa che il DFAE è competente anche per le proroghe dei visti di tipo C e A per le persone menzionate nel capoverso 1. Può peraltro delegare tale competenza decisionale ai Cantoni. I Cantoni rilasciano questi tipi di visto indipendentemente dalla competenza decisionale.

Il capoverso 3 disciplina la competenza del DFAE di emanare le istruzioni in materia di visti rientranti nel proprio campo d'attività. A titolo d'esempio, il DFAE può precisare nelle proprie istruzioni che i documenti riguardanti la proroga dei visti successivamente a una decisione del

DFAE sono erogati dai Cantoni; può parimenti definire le modalità per la delega della competenza decisionale ai Cantoni (p. es. ove desideri essere previamente consultato).

Art. 39 Autorità cantonali di migrazione

Cpv. 1

L'OEV vigente contiene un riferimento alle competenze cantonali in materia di visto nell'articolo concernente le competenze della SEM (attuale art. 27 cpv. 1). Per maggiore chiarezza, si propone pertanto di introdurre nella nuova ordinanza un articolo specifico per i Cantoni, come è già il caso per la SEM e il DFAE. La norma riguarda sia i soggiorni di breve durata sia quelli lunghi.

Cpv. 2

Conformemente al capoverso 2 i Cantoni sono abilitati a rilasciare, a nome della SEM o del DFAE, i visti per soggiorni di breve durata successivamente a un soggiorno di lunga durata in Svizzera. Sono altresì abilitati a prorogare i visti per soggiorni di breve durata.

Art. 40 Sorveglianza

L'articolo 40 corrisponde al vigente articolo 31 OEV e non subisce modifiche materiali.

Sezione 8 Collaborazione tra le autorità

Questa sezione, che disciplina la collaborazione tra le diverse autorità nella procedura di rilascio del visto, non subisce modifiche materiali.

Art. 41 Consultazione e informazione nella procedura di rilascio del visto

L'articolo 41 corrisponde al vigente articolo 32 OEV e non subisce modifiche materiali.

Il capoverso 2 rimanda alla procedura di consultazione secondo l'acquis di Schengen (art. 22 codice dei visti). Tale procedura è necessaria dato che un visto Schengen o nazionale autorizza il suo titolare a viaggiare in tutto lo spazio Schengen.

Art. 42 Rappresentanza nella procedura di rilascio del visto

L'articolo 42 riguarda la possibilità per gli Stati Schengen di farsi rappresentare all'estero nella procedura di rilascio del visto. Questa disposizione corrisponde al vigente articolo 33 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 43 Collaborazione consolare *in loco*

L'articolo 43 corrisponde al vigente articolo 34 OEV e non subisce modifiche materiali. La collaborazione consolare *in loco* consiste in sostanza nel coordinamento delle prassi delle diverse rappresentanze all'estero.

Art. 44 Collaborazione fra le autorità svizzere

L'articolo 44 corrisponde al vigente articolo 35 OEV e non subisce modifiche materiali.

Sezione 9 *Controllo automatizzato alle frontiere esterne Schengen negli aeroporti*

Art. 45 Controllo di frontiera automatizzato

L'articolo 45 corrisponde al vigente articolo 36 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 46 Partecipazione al controllo di frontiera automatizzato

L'articolo 46 corrisponde al vigente articolo 37 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 47 Carta per partecipanti

L'articolo 47 corrisponde al vigente articolo 38 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 48 Sistema d'informazione

L'articolo 48 corrisponde al vigente articolo 39 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 49 Comunicazione di dati

L'articolo 49 corrisponde al vigente articolo 40 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 50 Responsabilità e cancellazione dei dati

L'articolo 50 corrisponde al vigente articolo 41 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 51 Diritti degli interessati

L'articolo 51 corrisponde al vigente articolo 42 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 52 Sicurezza dei dati

L'articolo 52 corrisponde al vigente articolo 43 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 53 Statistica e analisi dei dati

L'articolo 53 corrisponde al vigente articolo 44 OEV e non subisce modifiche materiali.

Sezione 10 Sorveglianza dell'arrivo all'aeroporto

Questa sezione, che disciplina la procedura per la sorveglianza dell'arrivo all'aeroporto con sistemi tecnici di riconoscimento, non subisce modifiche materiali.

Art. 54 Sistema di riconoscimento facciale

L'articolo 54 corrisponde al vigente articolo 45 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 55 Dati contenuti nel sistema

L'articolo 55 corrisponde al vigente articolo 46 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 56 Condizioni per il rilevamento dei dati

L'articolo 56 corrisponde al vigente articolo 47 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 57 Condizioni per interrogare il sistema

L'articolo 57 corrisponde al vigente articolo 48 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 58 Procedura per interrogare il sistema

L'articolo 58 corrisponde al vigente articolo 49 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 59 Comunicazione dei dati ad altri enti

L'articolo 59 corrisponde al vigente articolo 50 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 60 Cancellazione dei dati

L'articolo 60 corrisponde al vigente articolo 51 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 61 Responsabilità

L'articolo 61 corrisponde al vigente articolo 52 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 62 Diritti degli interessati, sicurezza dei dati, statistiche e analisi

L'articolo 62 corrisponde al vigente articolo 53 OEV e non subisce modifiche materiali.

Sezione 11 Consulenti in materia di documenti

Le disposizioni non hanno subito modifiche materiali.

Art. 63 Accordi sull'impiego di consulenti in materia di documenti

L'articolo 63 corrisponde al vigente articolo 53a OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 64 Collaborazione

L'articolo 64 corrisponde al vigente articolo 53b OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 65 Impiego all'estero di consulenti svizzeri in materia di documenti

L'articolo 65 corrisponde al vigente articolo 53c OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 66 Impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti

L'articolo 66 corrisponde al vigente articolo 53d OEV e non subisce modifiche materiali.

Sezione 12 Rifiuto d'entrata e rimedi giuridici

L'attuale articolo 54 è sostituito da due nuovi articoli, in modo da distinguere chiaramente le regole applicabili ai soggiorni di breve durata e al transito aeroportuale (nuovo art. 67) da quelle relative ai soggiorni di lunga durata (art. 68).

Art. 67 Soggiorno di breve durata e transito aeroportuale

L'articolo 67 corrisponde al vigente articolo 54 OEV e subisce modifiche di natura puramente formale.

Cpv. 1

Le decisioni di rifiuto, annullamento e revoca di un visto per soggiorni di breve durata o di transito aeroportuale, emanate a nome della SEM o del DFAE, e le relative motivazioni sono comunicate ai richiedenti dall'ambasciata mediante il modulo standard di cui all'allegato VI del codice dei visti.

In virtù dell'applicabilità diretta del codice dei visti e del conseguente stralcio dei vigenti articoli 12, 15 e 29 OEV, sono anche stati eliminati i rimandi a tali articoli. Sotto il profilo materiale il capoverso è però rimasto immutato. I rimedi giuridici contro le decisioni inerenti i visti di transito aeroportuali sono ora menzionati in questo capoverso.

Contro queste decisioni può essere fatta opposizione scritta entro 30 giorni alla SEM. Contro le decisioni su opposizione può essere fatto ricorso scritto entro 30 giorni al Tribunale amministrativo federale (art. 6 cpv. 2^{bis} LStr). Ciò corrisponde alla prassi attuale e viene ora anche precisato nell'OEV.

Cpv. 2

Se a uno straniero viene negata l'entrata in Svizzera all'aeroporto in seguito a un controllo delle condizioni d'entrata, la SEM emana una decisione impugnabile secondo l'articolo 65 capoverso 2 LStr. Il capoverso 3 corrisponde sotto il profilo materiale al capoverso 2 dell'articolo 54 dell'OEV vigente.

Cpv. 3

Contro le decisioni cantonali ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1, ove si tratti di soggiorni di breve durata sono aperte le vie di ricorso cantonali. Questa disposizione corrisponde alla prassi odierna. Lo stesso vale per il soggiorno di lunga durata (cfr. art. 68 cpv. 1).

Art. 68 Soggiorno di lunga durata

Cpv. 1

Il capoverso 1 riguarda i rimedi giuridici cantonali in relazione al rifiuto del rilascio di visti per soggiorni di lunga durata soggetti a permesso cantonale. Se l'autorità cantonale di migrazione nega l'autorizzazione d'entrata e di conseguenza il rilascio di un visto nazionale, la procedura di ricorso è retta dal diritto procedurale cantonale.

Il capoverso 1 corrisponde al vigente capoverso 3 dell'articolo 54 OEV e non subisce modifiche materiali.

Cpv. 2

I visti rilasciati a norma dell'articolo 4 capoverso 2 OEV sono rifiutati dalle rappresentanze a nome della SEM. Si tratta di una decisione che concerne principalmente il rilascio di un visto in previsione del deposito di una domanda d'asilo in Svizzera, ossia per un soggiorno non sottostante a permesso federale ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 LStr. Se questo tipo di visto viene rifiutato, una decisione è notificata mediante un modulo ad hoc come previsto dalla legge. Il modulo non corrisponde a quello previsto dal codice dei visti, il quale contempla infatti motivi di rifiuto connessi al rilascio di un visto C Schengen nonché a una particolare forma.

Come nel caso del rifiuto di un visto per soggiorni di breve durata non sottostante a permesso (art. 6 cpv. 2^{bis}), la LStr) si applica anche per il rifiuto di visti rilasciati a norma dell'articolo 4 capoverso 2 OEV.

Sezione 13 Disposizioni finali

Art. 69 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Cpv. 1

L'OEV attualmente in vigore è abrogata e sostituita dalla presente versione (cpv. 1).

Cpv. 2

Il rimando dell'articolo 7 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone³⁰ è modificato in modo tale da essere riferito agli articoli 8 e 9 OEV. Non subisce tuttavia modifiche materiali.

³⁰ RS 142.203

Inoltre, il rimando dell'articolo 12 dell'ordinanza sugli emolumenti LStr³¹ è modificato, senza tuttavia subire modifiche materiali. Tuttavia, visto il contenuto identico delle lettere a-c dell'articolo 12 capoverso 1 OEvol-LStr, è proposto di indicare in un'unica lettera a che l'emolumento per il rilascio di tutti i visti ai sensi degli articoli 8-10 OEV è di 60 euro.

Infine, il rimando all'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza VIS³² è eliminato e il testo della disposizione è leggermente modificato. Non subisce tuttavia modifiche materiali.

Art. 70 Disposizioni transitorie

Questo articolo disciplina il diritto applicabile ai casi in pendenza al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto.

Art. 71 Entrata in vigore

La revisione totale dell'OEV entra in vigore verosimilmente il 15° settembre 2018.

³¹ RS 142.209

³² RS 142.512

3. Conseguenze per la Confederazione e i Cantoni

La revisione non ha ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione e dei Cantoni.

4. Aspetti giuridici

4.1. Compatibilità con gli impegni internazionali

Le modifiche apportate all'ordinanza sono compatibili con il diritto internazionale.

4.2. Rapporto con il diritto europeo

Le modifiche proposte sono conformi all'acquis di Schengen e di Dublino e ai rispettivi sviluppi.

Nella sua sentenza del 7 marzo 2017 (C-638/16)³³, la CGUE ha stabilito che il codice dei visti disciplina *unicamente i soggiorni di breve durata*, vale a dire di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Tale codice pertanto non può fungere da base legale per un'entrata volta alla presentazione di una domanda di asilo nel Paese ospitante. In un caso del genere, la presentazione della domanda è finalizzata a un soggiorno di lunga durata. A causa di questa giurisprudenza, la Svizzera nell'ambito dei visti umanitari non può più basarsi sul codice dei visti per i soggiorni di lunga durata. Occorre dunque una base legale nazionale per regolamentare l'entrata (con un visto D). Questa aggiunta all'OEV non modifica i presupposti materiali e la prassi nella valutazione delle domande per i visti umanitari.

La CGUE ha inoltre constatato che il legislatore dell'UE non ha finora adottato alcun atto in base al quale gli Stati Schengen possono/devono, per motivi umanitari, rilasciare visti per soggiorni di lunga durata a cittadini di Paesi terzi. La questione deve quindi essere disciplinata a livello di diritto nazionale.

In linea di principio, i tribunali e le autorità svizzere sono autonomi per quanto concerne l'applicazione e l'interpretazione dell'acquis di Schengen: l'interpretazione della CGUE non ha pertanto carattere vincolante. In base all'articolo 8 dell'Accordo riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen³⁴, le Parti contraenti mirano però un'applicazione e un'interpretazione il più possibile omogenee delle disposizioni di Schengen.

A causa della già citata sentenza della CGUE, la Svizzera nell'ambito dei visti umanitari non può più basarsi sul codice dei visti per i soggiorni di lunga durata e rilasciare a tale scopo un visto C. Occorre una base legale nazionale per disciplinare l'entrata (con un visto D).

³³ <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=188626&mode=lst&pageIn-dex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=215181>

³⁴ Accordo del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS), RS **0.362.31**

Pertanto nell'OEV sono state inserite le seguenti disposizioni: articolo 4 capoverso 2, articolo 21 capoverso 1 lettera c e articolo 67 capoverso 2. In questo modo la Svizzera adempie alle indicazioni della CGUE in materia di visti umanitari.